

ADEMPIMENTI

Entro il 1° ottobre la comunicazione del domicilio digitale per le imprese senza pec

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra le varie **novità** previste dal **“Decreto Semplificazioni”**, **D.L. 76/2020**, troviamo l’introduzione di uno **specifico regime sanzionatorio** per quelle imprese e per i professionisti **che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale** al Registro delle Imprese o agli Ordini professionali o Collegi di appartenenza.

Come noto, nel nostro ordinamento **era già previsto tale obbligo**, ma **la mancanza di uno specifico impianto sanzionatorio lo rendeva, di fatto, inattuato**.

L'[articolo 16 D.L. 185/2008](#) aveva previsto infatti l’obbligo di dotarsi di **un indirizzo di posta elettronica certificata** per:

- **imprese costituite in forma societaria;**
- **amministrazioni pubbliche;**
- **professionisti** iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

Successivamente, l'[articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012](#) aveva esteso l’obbligo anche **alle imprese individuali** che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.

L'**articolo 37 D.L. 37/2020 sostituisce i riferimenti dell’indirizzo pec con quelli del domicilio digitale, concetto più ampio** rispetto all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lett. n-ter, D.Lgs. 82/2005](#), il **domicilio digitale** è:

- **un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;**
- **un servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito

dal **Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910** (“**Regolamento eIDAS**”), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

L'indirizzo pec è una delle modalità previste attraverso cui attivare un domicilio digitale; tuttavia, in attesa delle norme di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati, la pec risulta, ad oggi, l'unico strumento attraverso il quale è possibile eleggere il domicilio digitale: nessuna comunicazione è dovuta quindi da parte di coloro che hanno già iscritto un indirizzo pec valido e attivo.

Imprese costituite in forma societaria

L'[articolo 37 D.L. 76/2020](#) prevede l'obbligo per le imprese che non vi abbiano già provveduto, di comunicare il **proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020**.

Le imprese costituite in forma societaria che **non hanno ottemperato a tale obbligo**, o il cui domicilio digitale è **stato cancellato** dall'ufficio del registro delle imprese:

- sono sottoposte alla **sanzione** prevista [dall'articolo 2630 cod. civ.](#), in **misura raddoppiata** (quindi da un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.640);
- contestualmente all'irrogazione della sanzione, l'ufficio del registro delle imprese assegna d'ufficio un **nuovo e diverso domicilio digitale** per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il **cassetto digitale dell'imprenditore**, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'[articolo 8, comma 6, L. 580/1993](#);
- in caso di **domicilio digitale inattivo** il Registro delle imprese chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali procede con propria determina alla **cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese** ed avvia contestualmente la predetta procedura sanzionatoria.

Imprese individuali

Le **imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale** che **non hanno già indicato** all'ufficio del registro delle imprese competente il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il **1° ottobre 2020**. Nel caso in cui **non abbiano ottemperato a tale obbligo** o nel caso in cui **il domicilio digitale sia stato cancellato** dall'ufficio del registro delle imprese:

- previa **diffida** da parte del Registro delle Imprese a regolarizzare l'iscrizione entro il termine di **trenta giorni**, tali soggetti sono sottoposte alla **sanzione** prevista [dall'articolo 2194 cod. civ.](#), in **misura triplicata** (quindi da un minimo di euro 30 ad un

massimo di euro 1.548);

- contestualmente all'irrogazione della sanzione, viene assegnato d'ufficio **un nuovo e diverso domicilio digitale** presso il **cassetto digitale dell'imprenditore** disponibile per ogni impresa all'indirizzo *italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, L. 580/1993](#);
- in caso di **domicilio digitale inattivo**, il Registro delle imprese chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale **entro il termine di trenta giorni**; decorso tale termine procede con propria determina alla **cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese**.

In caso di impresa individuale di **nuova costituzione** l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione che **non ha indicato il proprio domicilio digitale**, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'[articolo 2194 cod. civ.](#), **sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale**.

Professionisti

I professionisti che non comunicano il **proprio domicilio digitale all'albo o elenco** sono soggetti a **diffida ad adempiere, entro trenta giorni**, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine applicano la sanzione della **sospensione dal relativo albo o elenco** fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Non è previsto, quindi, nel caso dei professionisti, un **termine entro cui effettuare la comunicazione**: i **30 giorni** previsti decorrono dal momento in cui gli Ordini o i Collegi di appartenenza invieranno **le eventuali diffide**.

La norma prevede infine anche **specifiche sanzioni in capo agli Ordini e Collegi**, i quali, ai sensi dell'[articolo 16, comma 7, D.L. 185/2008](#) hanno **l'onere di pubblicare in un elenco riservato**, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i **dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale**.

L'**omessa** pubblicazione dell'elenco riservato, il **rifiuto reiterato** di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice INI-PEC **l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento** costituiscono **motivo di scioglimento e di commissariamento** del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Infine si precisa che l'[articolo 37 D.L. 76/2020](#) detta specifici obblighi soltanto con riferimento

ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato: pertanto **professionisti non iscritti** ad alcun Albo non sono tenuti ad alcun adempimento.